



Provincia di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

**Estratto dal registro delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA dell'Ente di governo del Trasporto
Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

Deliberazione n. 1

Seduta del 07 aprile 2014

Componenti	Ente rappresentato	Quota partecipazione e percentuale di riparto oneri finanziari	P	A
Giorgio Orsoni	Sindaco del Comune di Venezia	65,36	X	
Francesca Zaccariotto	Presidente della Provincia di Venezia	33,04	X	
Giuseppe Casson	Sindaco del Comune di Chioggia	1,60	X	

Presiede il Sindaco Giorgio Orsoni

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'ing. Franco Fiorin, Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell'Ufficio Centrale dell'Ente di Governo.

seduta del 7 aprile 2014

N. 1: Approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, di cui all'art.18 della Convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Comune di Chioggia.

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'Ufficio Centrale Prot. Gen.2014/145472;

Vista la Convenzione firmata il 10.12.2013 tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Comune di Chioggia, con la quale è stato costituito l'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Veneziano per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale;

Rilevato che la Regione Veneto ha riconosciuto la forma convenzionale quale Ente di Governo del TPL veneziano con DGR n. 2333 del 16.12.2013, a far data dal 01.01.2014;

Rilevato che l'art. 18 della Convenzione stabilisce che l'Assemblea approvi il Regolamento per il funzionamento dell'Ente di governo;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Centrale;

Preso atto che gli enti convenzionati, con rispettivi provvedimenti di Giunta hanno espresso parere favorevole sul Regolamento nel testo allegato alla presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per il funzionamento dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, nel testo allegato alla presente deliberazione;
- di dichiarare eseguibile la presente deliberazione dalla data di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 11, del Regolamento.

La presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio del Comune di Venezia in data 14 aprile 2014 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti convenzionati.

Il Responsabile dell'Ufficio Centrale
ing. Franco Fiorin

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 e successive modifiche*

**ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Approvato dall'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia individuato con D.G.R. Veneto n. 2333/2013, giusto verbale n. 1 del 7 Aprile 2014

Capo I Finalità

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento reca la disciplina per il funzionamento dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, di seguito semplicemente "Ente di governo", come previsto dall'art. 18 della Convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale stipulata tra la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia in data 10/12/2013, di seguito semplicemente "Convenzione".

Capo II – Assemblea

Art. 2 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Ente di governo, di seguito semplicemente "Assemblea", è costituita dai Sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia, ovvero dai loro delegati. L'atto di delega deve essere preventivamente depositato presso l'Ufficio comune di cui all'art. 6 della Convenzione, di seguito semplicemente "Ufficio comune".
2. L'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'ente presso il quale si trova l'Ufficio comune.
3. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente presso la sede dell'Ufficio comune, almeno due volte l'anno, con un preavviso di almeno 10 giorni.
4. L'avviso di convocazione deve recare in allegato gli schemi delle proposte recanti il parere di regolarità del responsabile dell'Ufficio proponente ed i documenti dalle medesime previsti come allegati.
5. L'Assemblea può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno o in violazione al disposto di cui ai precedenti commi 3 e 4 solo con il consenso espresso di tutti i suoi componenti.
6. In caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, corredata dallo schema di cui al precedente comma 4, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro i successivi 15 giorni, inserendo all'ordine del giorno il relativo argomento.
7. Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti complessivamente il 75% delle quote di partecipazione calcolate in base al seguente prospetto:

Ente	Risorse 2013	Quote partecipazione e percentuali di riparto oneri finanziari
Provincia di Venezia (compresi Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Jesolo, San Donà di Piave)	35.231.564,06	33,04
Comune di Venezia (compreso Comune di Spinea)	69.700.162,80	65,36
Comune di Chioggia	1.710.219,19	1,60
Totale	106.641.946,05	100,00

8. I componenti dell'Assemblea esprimono con il loro voto la volontà dell'ente rappresentato, previo mandato dell'organo competente, fatti salvi i provvedimenti concernenti l'ordinaria amministrazione o conformi ad atti o programmi già approvati dall'ente di riferimento.
9. Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale, sottoscritto da tutti i rappresentanti degli enti convenzionati e dal responsabile dell'Ufficio comune.
10. Le deliberazioni estratte dai verbali dell'Assemblea sono numerate cronologicamente, iscritte in apposito registro e pubblicate per 15 giorni consecutivi in apposita sezione dell'albo pretorio elettronico dell'ente dove ha sede l'Ufficio comune e contemporaneamente trasmessi a mezzo p.e.c. agli enti convenzionati.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

Art. 3 – Modalità di svolgimento ed esercizio delle funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea esercita le funzioni di indirizzo politico dell'Ente di governo con le modalità ed alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione, deliberando su proposta del responsabile dell'Ufficio centrale di cui all'art. 9 della Convenzione qualora incidano sull'organizzazione, programmazione, svolgimento ed integrazione tariffaria di servizi ricadenti in ambiti di più Uffici periferici di cui all'art. 9 della Convenzione. Qualora tali funzioni incidano invece sull'organizzazione, programmazione, svolgimento ed integrazione tariffaria di servizi ricadenti esclusivamente nell'ambito di un solo Ufficio periferico, l'Assemblea delibera su proposta del responsabile di tale Ufficio.
2. L'Assemblea esercita le funzioni di controllo dell'Ente di governo approvando gli atti di indirizzo ed i regolamenti di cui agli art. 15 e 18 della Convenzione, nonché ogni altra disposizione a carattere regolamentare che si rendesse necessaria, su proposta del responsabile dell'Ufficio centrale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, l'Assemblea approva annualmente la previsione di spesa per il funzionamento dell'Ufficio comune dell'Ente di governo, da ripartire tra gli enti convenzionati secondo le quote di partecipazione indicate al precedente art. 2 in tempo utile per l'inserimento, nel suo totale, a carico del bilancio dell'ente sede dell'Ufficio comune e, pro quota a rimborso, a carico del bilancio degli altri enti convenzionati.
4. Entro il 31 marzo di ogni esercizio, l'Assemblea, su proposta del responsabile dell'Ufficio centrale, delibera una relazione sulle attività svolte dall'Ente di governo, comprensiva della rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate ai sensi del precedente 3° comma.
5. L'Assemblea delibera la ricognizione della dotazione organica dell'Ufficio centrale dell'Ufficio comune, individuata ai sensi del comma 2 del successivo art. 5.
6. L'Assemblea adotta gli schemi dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi aggiuntivi proposti dai responsabili degli Uffici periferici nel rispetto dei contenuti previsti dell'art. 31 della L.R. 25/1998 e definisce le modalità delle relative gare avendo particolare riguardo alle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi affidati e degli standard di qualità del servizio erogato, a tutela degli interessi degli enti convenzionati e dei loro cittadini.

Capo III – Ufficio Comune

Art. 4 - Funzionamento dell'Ufficio comune

1. Il modello organizzativo dell'Ufficio comune si articola in un Ufficio centrale e tre Uffici periferici:
 - l'Ufficio centrale assicura il coordinamento e l'integrazione delle attività degli Uffici periferici e il funzionamento dell'Assemblea;
 - l'Ufficio periferico per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, è competente per i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario di Venezia e per il servizio urbano di Spinea;
 - l'Ufficio periferico per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e del Veneto centro-meridionale, è competente per i servizi extraurbani del Veneto orientale unitamente ai servizi urbani di Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, S. Donà di Piave e per i servizi extraurbani del Veneto centro-meridionale;
 - l'Ufficio periferico per l'ambito di unità di rete di Chioggia è competente per i servizi urbani effettuati a mezzo autobus del Comune di Chioggia.
2. Gli atti, i provvedimenti, la corrispondenza dell'Ufficio comune devono essere accessibili e disponibili all'ufficio centrale e a ciascun ufficio periferico. A tal fine sarà privilegiato l'utilizzo degli strumenti telematici al fine di condividere le informazioni, i dati e le procedure.
3. La corrispondenza in arrivo e partenza dell'Ufficio comune viene protocollata presso l'ente convenzionato sede dell'ufficio destinatario o mittente e inoltrata all'Ufficio centrale, che la conserva in formato digitale e la inoltra a tutti gli Uffici periferici.
4. Le determinazioni sono assunte dal responsabile dell'ufficio centrale o periferico secondo la competenza, adottando il regime delle determinazioni degli enti locali, con gestione a carico dell'ente di riferimento. L'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 è apposta dal responsabile del settore finanziario dell'ente sul cui bilancio esse hanno effetto.
5. Le determinazioni dei responsabili dell'Ufficio centrale e degli Uffici periferici, salvo che non si sostanzino in attività di ordinaria amministrazione prevista dalla legge o dai regolamenti, devono rispondere

agli indirizzi deliberati dall'Assemblea in conformità al precedente art. 3, da richiamare espressamente nelle rispettive premesse.

Art. 5 –Competenze, dotazione organica e organizzazione dell'Ufficio comune

1. Nel'ambito delle finalità e funzioni previste dalla Convenzione, l'Ufficio comune ha le seguenti competenze:

Ufficio centrale:

- svolgimento dell'istruttoria necessaria all'attività dell'Assemblea;
- attuazione degli indirizzi dell'Assemblea;
- segreteria dell'Ufficio comune;
- adozione dei provvedimenti amministrativi e gestionali che incidono sull'organizzazione, programmazione, svolgimento e integrazione tariffaria di servizi ricadenti in ambiti di più uffici periferici, acquisito il parere dei relativi responsabili;

Uffici periferici:

- adozione dei provvedimenti amministrativi e gestionali che incidono sull'organizzazione, programmazione, svolgimento e integrazione tariffaria di servizi ricadenti nel proprio ambito.

2. L'Ufficio comune ha la seguente dotazione organica:
 - Ufficio centrale: coincidente con quella dell'ufficio periferico costituito presso l'ente in cui ha temporaneamente sede l'Ufficio comune, eventualmente integrata con personale distaccato a seguito di deliberazione degli organi esecutivi degli altri enti convenzionati;
 - Ufficio periferico per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e del Veneto centro-meridionale: individuata dalla Provincia di Venezia tra quella dell'ufficio competente in materia di mobilità e trasporti della Provincia di Venezia;
 - Ufficio periferico per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia: individuata dal Comune di Venezia tra quella dell'ufficio competente in materia di mobilità e trasporti del Comune di Venezia;
 - Ufficio periferico per l'ambito di unità di rete della città di Chioggia: individuata dal comune di Chioggia tra quella dell'ufficio competente in materia di mobilità e trasporti del Comune di Chioggia.
3. Il responsabile dell'Ufficio centrale è il responsabile dell'Ufficio periferico dell'ente presso il quale ha sede l'Ufficio comune. Il responsabile dell'Ufficio periferico è il responsabile della struttura dell'ente competente in materia di mobilità e trasporti presso il quale è costituito
4. Il responsabile dell'Ufficio centrale:
 - a) sovrintende all'attività dell'ufficio in esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea e cura il coordinamento e l'integrazione con e tra gli uffici periferici;
 - b) assiste alle sedute dell'Assemblea e ne cura la verbalizzazione;
 - c) esercita, con riferimento alle competenze dell'Ufficio centrale, tutti i compiti previsti dall'art. 107 del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i., dal presente regolamento e dai regolamenti dell'ente convenzionato di riferimento od in tale ambito attribuitigli dall'Assemblea;
5. I responsabili degli Uffici periferici:
 - a) esercitano, con riferimento alle competenze del proprio Ufficio, tutti i compiti previsti dall'art. 107 del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i., dal presente regolamento e dai regolamenti dell'ente convenzionato di riferimento od in tale ambito attribuitigli dall'Assemblea;
 - b) collaborano con il responsabile dell'ufficio centrale nel coordinamento e integrazione tra gli uffici periferici.
6. Ogni ente convenzionato rimane datore di lavoro dei propri dipendenti assegnati all'Ufficio comune, a prescindere dalla percentuale di impiego nell'esercizio stesso.

Art. 6 - Svolgimento ed esercizio delle funzioni dell'Ufficio comune

1. Le funzioni dell'Ufficio centrale sono quelle che incidono sui servizi ricadenti in ambiti di unità di rete di più uffici periferici, come da previsioni dell'art. 9 comma 3 della Convenzione.
2. Gli uffici periferici, ciascuno per il proprio ambito di unità di rete, esercitano i poteri attribuiti all'affidante nell'applicazione del contratto di servizio, in particolare per quanto riguarda:
 - l'approvazione delle variazioni ai programmi di esercizio dei servizi di TPL di competenza;
 - il rispetto degli obblighi e degli impegni contrattuali dell'affidatario;
 - il rispetto delle caratteristiche di accessibilità dei mezzi e degli impianti adibiti al servizio di TPL, nello specifico alle persone con ridotta capacità motoria;

- il rispetto degli standard di qualità del servizio offerto e degli impegni assunti dall'affidatario nella "Carta della Mobilità";
 - la certificazione della rendicontazione del servizio erogato, riguardante le percorrenze oggetto di compensazione, il conseguimento del previsto rapporto ricavi/costi, l'ottimizzazione dei servizi offerti in relazione alla domanda e dei livelli occupazionali, il rispetto degli standard di qualità;
 - l'autorizzazione al sub affidamento a terzi vettori nei limiti previsti dalla normativa;
 - l'applicazione di penali per inadempienze e di sanzioni amministrative;
 - l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità del servizio oggetto del contratto.
3. Ai fini di garantire l'economicità del procedimento amministrativo, la funzione di cui all'art. 12 comma 2 lett. k) della Convenzione, relativa allo svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, comma 3, lett. a della LR 25/1998) in tutto il bacino, è affidata all'ufficio periferico presso la Provincia di Venezia.

Capo IV – Rapporti con gli Enti convenzionati

Art. 7 - Rapporti finanziari

1. Entro il 1 settembre di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, il responsabile dell'Ufficio centrale comunica all'Assemblea il fabbisogno delle risorse economiche dell'Ufficio comune per l'esercizio successivo.
2. Entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, il responsabile dell'Ufficio centrale comunica all'Assemblea un rendiconto delle spese relative all'esercizio associato delle funzioni.
3. Tra le spese di funzionamento dell'Ente di governo non sono imputabili quelle attinenti il personale e quelle per il funzionamento degli Uffici periferici, che rimangono a diretto carico degli enti convenzionati di riferimento.
4. Le quote di spesa dell'Ufficio comune a carico degli enti convenzionati, approvate dall'Assemblea, devono essere versate all'avente diritto entro il mese successivo all'approvazione del relativo bilancio.

Art. 8- Responsabilità degli enti convenzionati

1. Considerato il modello organizzativo convenzionale prescelto ed individuato per la costituzione dell'Ente di governo, secondo il quale:
 - la titolarità delle funzioni amministrative esercitate dall'Assemblea e dall'Ufficio comune rimane in capo a ciascuno degli enti convenzionati;
 - ogni contratto di servizio ricade in un solo ambito di unità di rete e pertanto il relativo affidamento e gestione è imputabile ad una unica articolazione periferica dell'Ufficio comune;
 la responsabilità in ordine al rispetto delle previsioni dei contratti di servizio il regime di responsabilità dei provvedimenti, degli atti e contrattuale è esclusivamente a carico degli enti di riferimento degli Uffici periferici competenti.